



Comune di Verdabbio

Cantone dei Grigioni

STATUTO ORGANICO DEL COMUNE DI VERDABBIO



Indice

I.	DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1	Il comune.....	4
Art. 2	Autonomia.....	4
Art. 3	Compiti.....	4
Art. 4	Capacità di voto.....	4
Art. 5	Diritto di voto.....	4
Art. 6	Votazioni ed elezioni federali e cantonali.....	4
Art. 7	Eleggibilità.....	4
Art. 8	Durata della carica.....	4
Art. 9	Dimissioni.....	5
Art. 10	Data delle elezioni ed entrata in carica.....	5
Art. 11	Elezioni complementari.....	5
Art. 12	Motivi di esclusione.....	5
Art. 13	Obbligo di astensione.....	5
Art. 14	Diritto di petizione.....	5
Art. 15	Diritto di iniziativa.....	5
Art. 16	Procedura per le iniziative.....	5
Art. 17	Ritiro dell'iniziativa.....	6
Art. 18	Iniziative illegali.....	6
Art. 19	Interpellanza.....	6
Art. 20	Mozione.....	6
Art. 21	Responsabilità.....	6
Art. 22	Diritto di ricorso.....	6
Art. 23	Protocollo.....	6
Art. 24	Presenza di visione dei protocolli.....	6
II	ORGANIZZAZIONE COMUNALE	7
Art. 25	Organi comunali.....	7
A)	L'ASSEMBLEA COMUNALE.....	7
Art. 26	Assemblea comunale.....	7
Art. 27	Competenze.....	7
Art. 28	Preventivo e consuntivo comunali.....	8
Art. 29	Conto di gestione corrente e conto degli investimenti.....	8
Art. 30	Convocazione ordine del giorno.....	8
Art. 31	Capacità di decisione.....	8
Art. 32	Verbale.....	8
Art. 33	Deliberazione.....	8
Art. 34	Scrutinatori.....	8
Art. 35	Procedura per le votazioni.....	8
Art. 36	Procedura per le elezioni.....	9
Art. 37	Riesame.....	9
Art. 38	Elezioni e votazioni federali e cantonali.....	9
Art. 38 a	Votazione per l'adesione a corporazioni e organizzazioni intercomunali o regionali.....	9
Art. 39	Distribuzione del materiale di votazione.....	9
B)	IL MUNICIPIO.....	9
Art. 40	Composizione.....	9
Art. 41	Sedute.....	9
Art. 42	Luogo delle sedute.....	9
Art. 43	Competenza a decidere.....	10
Art. 44	Votazioni e elezioni.....	10
Art. 45	Competenze.....	10
Art. 46	Rappresentanza del comune verso terzi.....	10
Art. 47	Dicasteri.....	10
Art. 48	Gestione.....	11
Art. 49	Sindaco.....	11
C)	LA COMMISSIONE DI REVISIONE.....	11
Art. 50	Composizione.....	11
Art. 51	Compiti.....	11

Art. 52	<i>Rapporto di revisione</i>	11
D)	IL CONSIGLIO SCOLASTICO	11
Art. 53	<i>Consiglio scolastico</i>	11
Art. 54	<i>Doveri e competenze</i>	12
III.	AMMINISTRAZIONE	12
1.	CANCELLERIA.....	12
Art. 55	<i>Cancelleria comunale</i>	12
2.	FORESTE	12
Art. 56	<i>Amministrazione forestale</i>	12
3.	COSTRUZIONI	12
Art. 57	<i>Costruzioni</i>	12
Art. 58	<i>Commissione edilizia</i>	12
4.	AGRICOLTURA.....	12
Art. 59	<i>Alpi e pascoli</i>	12
IV.	PATRIMONIO COMUNALE	13
Art. 60	<i>Consistenza del patrimonio</i>	13
Art. 61	<i>Amministrazione</i>	13
Art. 62	<i>Tasse di congodimento</i>	13
Art. 63	<i>Tasse d'uso</i>	13
Art. 64	<i>Tributi preferenziali</i>	13
Art. 65	<i>Imposte</i>	13
Art. 66	<i>Tasse di soggiorno</i>	14
V.	COMUNE PATRIZIALE	14
Art. 67	<i>Diritti</i>	14
VI.	COMUNE PARROCCHIALE	14
Art. 68	<i>Comune parrocchiale</i>	14
VII.	DISPOSIZIONI FINALI	14
Art. 69	<i>Revisione</i>	14
Art. 70	<i>Entrata in vigore</i>	14
Art. 71	<i>Abrogazione di disposizioni contrarie</i>	14
Art. 72	<i>Revisione parziale del 30 agosto 2006</i>	14

L'Assemblea del Comune Politico di Verdabbio in applicazione della legge sui Comuni del Cantone dei Grigioni del 28 aprile 1974

d e c r e t a :

I. Disposizioni generali

Art. 1 Il comune

Il Comune di Verdabbio è un ente territoriale di diritto pubblico. Si compone delle persone abitanti sul suo territorio.

Art. 2 Autonomia

Al Comune spetta il diritto di amministrazione autonoma entro i limiti della legislazione federale e cantonale.

Il Comune, nel quadro della propria competenza legale, esercita la sovranità su tutte le persone e le cose che si trovano sul suo territorio.

Art. 3 Compiti

Il Comune adempie le funzioni richieste dall'interesse generale. Esso promuove lo sviluppo culturale nonché la prosperità sociale ed economica e promulga le leggi e i regolamenti necessari all'adempimento dei suoi compiti.

Art. 4 Capacità di voto

Hanno la capacità di voto i cittadini svizzeri di ambo i sessi che hanno compiuto il diciottesimo anno di età e non sono interdetti per infermità o debolezza mentale.(1)

(1) - art. 1 - legge sull'esercizio dei diritti politici e nel Cantone dei Grigioni, CSC 150.100

Art. 5 Diritto di voto

Il diritto di voto in affari comunali spetta a coloro che hanno la capacità di voto e abitano nel Comune come patrizi, o da almeno tre mesi come domiciliati. Il termine decorre dal giorno in cui è stata depositata la fede d'origine. Con il trasferimento del domicilio in un altro Comune cessa immediatamente il diritto di voto nel Comune.

Art. 6 Votazioni ed elezioni federali e cantonali

Le votazioni e le elezioni federali e cantonali sono regolate dalle relative disposizioni della Confederazione e del Cantone.

Art. 7 Eleggibilità

Qualsiasi cittadino avente diritto di voto può essere eletto in un'autorità comunale purché non gli sia stato interdetto con sentenza penale di ricoprire un pubblico ufficio.

Art. 8 Durata della carica

Il periodo ordinario di carica delle autorità comunali è triennale.

Art. 9 Dimissioni

Dimissioni durante il periodo di carica possono non venir inoltrate solo se basate su motivi fondati. Sull'accettazione delle dimissioni decide l'Assemblea comunale.

Art. 10 Data delle elezioni ed entrata in carica

Le elezioni per la designazione delle autorità comunali hanno luogo nel mese di dicembre. L'entrata in carica ha luogo il 1.gennaio. I membri uscenti sono obbligati ad effettuare un trapasso ordinario dei poteri.

Art. 11 Elezioni complementari

Se un membro di un'autorità cessa di far parte della stessa per un motivo fondato, va indetta un'elezione complementare per il rimanente periodo di carica. Questa ha luogo conformemente alle disposizioni sulle elezioni ordinarie.

Art. 12 Motivi di esclusione

Parenti e affini (suocero e genero) in linea diretta, coniugi e fratelli, non possono far parte contemporaneamente della stessa autorità comunale. Questi motivi d'esclusione valgono pure per i membri della Commissione di revisione rispetto ai membri del Municipio e per i funzionari e gli impiegati comunali rispetto al loro superiore amministrativo (capo-ramo). Un funzionario comunale o un impiegato comunale in pianta stabile non può fare parte dell'autorità a lui direttamente preposta.

Art. 13 Obbligo di astensione

Un membro di un'autorità comunale o dell'Assemblea comunale deve ricusarsi nel disbrigo e nella votazione su una pratica se egli stesso o uno dei suoi parenti fino al grado stabilito dall'art.12 vi ha un interesse personale immediato.

Art. 14 Diritto di petizione

Il diritto di petizione è garantito. Ogni abitante del Comune può presentare al Municipio proposte, istanze e reclami in forma scritta.

Questo è tenuto a pronunciarsi entro tre mesi.

Art. 15 Diritto di iniziativa

In affari comunali 10 cittadini aventi diritto di voto possono chiedere per iscritto la messa in votazione di una proposta da loro formulata. Sono escluse decisioni che le autorità comunali hanno adottato nell'ambito della loro competenze o che regolano rapporti tra il Comune e terzi.

L'iniziativa può essere lanciata in forma generica oppure in forma elaborata. Essa deve essere trasmessa al Municipio unitamente alle firme.

Art. 16 Procedura per le iniziative

Un'iniziativa validamente riuscita deve essere trattata al più tardi entro sei mesi dalla sua presentazione.

Il Municipio può formulare dei controprogetti per l'Assemblea comunale. In tal caso si vota anzitutto sul controprogetto e sulla proposta contenuta nell'iniziativa. In seguito l'Assemblea comunale deciderà in votazione finale sull'accettazione o il rigetto della proposta vincente.

Art. 17 Ritiro dell'iniziativa

Un'iniziativa può in ogni tempo venire ritirata dai primi cinque firmatari fino alla votazione, in quanto non contenga una clausola di altro tenore.

Art. 18 Iniziative illegali

Iniziative di contenuto illegale non sono ammissibili e non vengono sottoposte a votazione.

Art. 19 Interpellanza

In occasione dell'Assemblea comunale, ogni cittadino avente diritto di voto può chiedere ragguagli sullo stato o l'evasione di una pratica comunale.

Il Municipio può rispondere immediatamente o alla prossima Assemblea comunale. Qualora importanti interessi del Comune o di terzi vi si oppongono l'informazione può essere ulteriormente rinviata o rifiutata.

Art. 20 Mozione

Durante l'Assemblea comunale l'avente diritto di voto ha inoltre il diritto di formulare proposte concernenti trattande non figuranti all'ordine del giorno. Se la proposta viene dichiarata rilevante dalla maggioranza, il Municipio, in una prossima Assemblea, dovrà riferire in proposito e formulare una proposta in merito.

Art. 21 Responsabilità

La responsabilità degli organi comunali per danni da essi cagionati nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali è regolata dalla legge cantonale sulla responsabilità delle autorità, dei funzionari e delle corporazioni di diritto pubblico.

Art. 22 Diritto di ricorso

Il diritto di ricorso contro decreti e ordinanze degli organi comunali è regolato dalla legislazione cantonale.

Art. 23 Protocollo

Devono essere redatti protocolli separati dell'Assemblea comunale, del Municipio e delle altre autorità comunali o Commissioni. I protocolli vanno presentati per l'approvazione alla prossima occasione e, ad approvazione avvenuta, devono essere firmati dal Sindaco o rispettivamente dal presidente della relativa autorità o Commissione e dal protocollista.

Art. 24 Presa di visione dei protocolli

I protocolli dell'Assemblea comunale possono essere chiesti in visione da ogni avente diritto di voto. La visione integrale o parziale dei protocolli del Municipio e delle rimanenti autorità comunali può essere autorizzata soltanto se possono essere fatti valere interessi tutelabili. Al diritto di visione può essere dato seguito mediante rilascio di un estratto del protocollo.

II Organizzazione comunale

Art. 25 Organi comunali

Gli organi comunali sono:

- a) l'Assemblea comunale,
- b) il Municipio,
- c) la Commissione di revisione
- d) il Consiglio scolastico

a) L'Assemblea comunale

Art. 26 Assemblea comunale

L'Assemblea comunale è l'organo supremo del Comune. In essa i cittadini aventi diritto di voto esercitano i diritti loro spettanti in questioni comunali. Ove espressamente previsto da questo statuto l'esercizio dei diritti avviene a mezzo scheda con voto alle urne.

Art. 27 Competenze

All'Assemblea comunale spettano in particolare le seguenti competenze:

1. L'elezione
 - a) del Sindaco (1)
 - b) dei municipali (1)
 - c) dei membri della Commissione di revisione (1)
 - d) dei membri del Consiglio scolastico (1) ,
 - e) degli elettori per la costituzione del Tribunale distrettuale (delegati alla Centena)
 - f) dei delegati comunali alla corporazione scolastica regionale per i quali è competente l'Assemblea comunale.
 2. L'emanazione e la modifica dello statuto comunale e delle leggi, ordinanze e regolamenti comunali aventi carattere di obbligatorietà generale.
 3. L'approvazione del preventivo e del rendiconto comunali, nonché la determinazione del tasso d'imposta.
 4. L'autorizzazione di spese non previste dal preventivo e che superano la competenza finanziaria di altri organi.
 5. L'autorizzazione per la compera, la vendita, la permuta e la costituzione in pegno di proprietà fondiaria, la costituzione di servitù prediali e di oneri fondiari. Fanno eccezione gli scorpori di terreno inferiori a 100 mq. Sono riservati i diritti del Comune patriziale.
 6. L'accensione di nuovi prestiti e la prestazione di fidejussioni.
 7. La concessione di diritti d'acqua e la costituzione di altri speciali diritti.
 8. L'adesione a corporazioni e organizzazioni intercomunali o regionali con voto alle urne.
 9. La concessione di prestiti, se questi superano la competenza del municipio e non rientrano nel quadro delle norme di utilizzazione di fondi finanziari incombenti alle competenti autorità.
- (1) Regolamento sulle elezioni del Comune di Verdabbio

Art. 28 Preventivo e consuntivo comunali

L'Assemblea comunale per l'esame e l'approvazione del preventivo elaborato dal Municipio viene convocata entro il 30 novembre dell'anno precedente. L'approvazione del consuntivo dovrà essere sottoposta all'Assemblea entro l'anno successivo.

Art. 29 Conto di gestione corrente e conto degli investimenti

Il preventivo ed il consuntivo si compongono di un conto di gestione corrente e di un conto degli investimenti. Nel conto di gestione corrente si iscrivono tutte le entrate e le uscite che ricorrono normalmente ogni anno.

Nel conto degli investimenti sono da iscrivere le spese per beni non di consumo, la cui durata ed il cui utilizzo copre un periodo di più esercizi.

Art. 30 Convocazione ordine del giorno

L'Assemblea comunale è convocata dal Municipio. Essa può decidere soltanto su trattande che figurano all'ordine del giorno. L'avviso di convocazione con l'ordine del giorno va pubblicato almeno cinque giorni prima all'albo comunale e comunicato per iscritto tramite usciere comunale o a mezzo posta.

Art. 31 Capacità di decisione

Ogni Assemblea comunale debitamente convocata è competente a decidere qualora sono presenti almeno 10 cittadini. In mancanza del numero legale, l'Assemblea potrà aver luogo ed è competente a decidere con lo stesso ordine del giorno, dopo aver atteso 15 minuti, alla presenza di qualsiasi numero di cittadini.

Art. 32 Verbale

Il segretario comunale funge da protocollista. In sua assenza l'Assemblea comunale ne designa il protocollista.

Art. 33 Deliberazione

L'Assemblea comunale può decidere soltanto su questioni che sono state oggetto di trattazione preliminare da parte del Municipio o di una commissione e che sono state iscritte e pubblicate all'ordine del giorno.

Art. 34 Scrutinatori

L'Assemblea comunale designa gli scrutinatori necessari. Questi devono essere almeno due.

Art. 35 Procedura per le votazioni

Le votazioni avvengono per alzata di mano. Lo scrutinio segreto può essere richiesto da ogni cittadino presente avente diritto di voto. Nelle votazioni per alzata di mano fa stato la maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità decide il presidente. Nelle votazioni per scheda fa stato la maggioranza assoluta dei voti validi emessi. Le schede bianche non vengono computate. A parità di voti la proposta è da considerare respinta.

Art. 36 Procedura per le elezioni

Per le nomine del Sindaco, dei Municipali dei supplenti Municipali, dei membri della Commissione di revisione e del Consiglio scolastico fa stato il regolamento sulle elezioni emanato dall'Assemblea comunale. Le ulteriori elezioni di competenza dell'Assemblea comunale possono essere, se non vengono sollevate opposizioni, effettuate per alzata di mano. È eletto chi raggiunge il maggior numero di voti.

Art. 37 Riesame

Una risoluzione dell'Assemblea comunale può sempre venire riproposta a questa per riesame. Sono riservati i diritti di terzi. Prima della decorrenza di un anno dall'entrata in vigore di una decisione, si entrerà nel merito di una domanda di riesame solo con l'appoggio della maggioranza dei 2/3 dei votanti.

Art. 38 Elezioni e votazioni federali e cantonali

Per la procedura delle votazioni ed elezioni federali e cantonali il Municipio emana disposizioni in conformità al diritto federale e cantonale. Esso stabilisce il luogo, l'orario di apertura delle urne e la sorveglianza delle stesse.

Art. 38 a Votazione per l'adesione a corporazioni e organizzazioni intercomunali o regionali

Per la procedura nelle votazioni per l'adesione a corporazioni e organizzazioni intercomunali o regionali si applicano per analogia le norme della legge cantonale sull'esercizio dei diritti politici. Il Municipio stabilisce il luogo, l'orario di apertura delle urne e la sorveglianza delle stesse.

Art. 39 Distribuzione del materiale di votazione

Per le votazioni cantonali e federali le schede e il materiale di voto devono essere distribuiti in conformità alle disposizioni cantonali e federali.

b) Il Municipio

Art. 40 Composizione

Il Municipio è l'autorità suprema esecutiva del Comune. Esso si compone dal Sindaco e da quattro Municipali per i quali sono da designare due supplenti. Il Municipio designa il Vicesindaco tra i suoi membri.

Art. 41 Sedute

Il Municipio è convocato dal Sindaco o dall'eventuale supplente ogni qualvolta lo richiedono gli affari comunali. Su domanda di due membri del Municipio il Sindaco è obbligato a convocare una seduta straordinaria.

Art. 42 Luogo delle sedute

Le sedute del Municipio hanno luogo nel locale a ciò designato. Se speciali ragioni lo giustificano, possono essere tenute eccezionalmente in altro locale che non sia pubblico esercizio.

Art. 43 Competenza a decidere

Il Municipio può validamente deliberare se sono presenti almeno tre membri .

Art. 44 Votazioni e elezioni

Per tutte le decisioni vale la maggioranza assoluta dei membri presenti. In caso di parità nelle votazioni decide il Sindaco, nelle elezioni la sorte.

Ogni membro è obbligato ad esprimere il proprio voto. Restano riservate le disposizioni sull'astensione. Su richiesta di un Municipale l'elezione o la votazione deve essere segreta.

Art. 45 Competenze

Al Municipio competono tutti i poteri che per diritto federale o cantonale, per statuto o leggi comunali non sono devoluti ad un altro organo. Ad esso incombono particolarmente:

- 1) L'applicazione del diritto federale e cantonale nonché l'attuazione delle leggi e ordinanze e l'esecuzione delle decisioni dell'Assemblea comunale.
- 2) Emanazione di regolamenti e ordinanze non aventi carattere di obbligatorietà generale come il regolamento di gestione e i regolamenti di servizio per gli impiegati e i funzionari comunali.
- 3) La direzione di tutta l'amministrazione comunale.
- 4) L'amministrazione del patrimonio comunale e la gestione dei singoli dicasteri.
- 5) L'allestimento del rendiconto annuale e del preventivo.
- 6) La preparazione di tutti gli affari da sottoporre all'Assemblea comunale.
- 7) La designazione della data per le elezioni comunali. (1)
- 8) Lo stanziamento di crediti non previsti nel preventivo per un importo fino a fr. 10'000.- per il medesimo oggetto, e fino a fr. 5'000.- se tratta di uscite che ricorrono annualmente.
- 9) La decisione di vendita, compera e la permuta di scorpori di terreno inferiori a 100 mq.
- 10) Nomina degli impiegati e i funzionari comunali la cui designazione non sia espressamente riservata ad altro organo comunale e ne esercita la sorveglianza.
- 11) Formulazione della proposta di nomina per quei funzionari comunali designati da autorità superiori (ad esempio: ufficiale di stato civile, caposezione, stimatori e supplenti per il Tribunale di Circolo).
- 12) La stipulazione dei contratti su affari il cui disbrigo rientra nelle competenze del Municipio.
- 13) La decisione sulla promozione di processi e di ricorsi nonché la stipulazione di transazioni e contratti arbitrari. Il Municipio può riservarsi la decisione dell'Assemblea in casi gravi.
- 14) L'esercizio del potere di bassa polizia riservato al Comune e la competenza penale nelle procedure di diritto penale amministrativo.
- 15) La nomina di delegati e rappresentanti comunali o consortili in quanto non espressamente conferito ad altri organi.

(1) art. 10 del presente Statuto e
art. 10 del Regolamento sulle elezioni del Comune di Verdabbio

Art. 46 Rappresentanza del comune verso terzi

Il Municipio rappresenta il Comune di fronte a terzi e in giudizio. Il Sindaco firma unitamente al segretario comunale o ad altro membro del municipio in modo vincolante per il Comune.

Art. 47 Dicasteri

L'amministrazione comunale è suddivisa in dicasteri. Ogni membro del Municipio assume la direzione di un dicastero. La ripartizione viene fatta dal Municipio. Essa va portata a conoscenza dall'Assemblea comunale.

Art. 48 Gestione

I capi-dicastero provvedono al disbrigo delle pratiche di competenza dei loro dicasteri, esaminano le relative decisioni e ne riferiscono in Municipio.

Le decisioni spettano unicamente al Municipio. Il Municipio può conferire al capo-dicastero la competenza di evadere questioni di secondaria importanza.

Art. 49 Sindaco

Il Sindaco dirige l'Assemblea comunale e presiede le sedute del Municipio.

Il Sindaco prepara l'elenco delle trattande del Municipio e provvede unitamente agli altri membri del Municipio all'esecuzione delle decisioni adottate.

In casi urgenti egli può adottare, in via provvisoria, le misure necessarie e opportune.

c) La Commissione di revisione

Art. 50 Composizione

La Commissione di revisione si compone di tre membri. Essa si costituisce da sè.

Art. 51 Compiti

La Commissione di revisione ha per competenza l'esame dell'amministrazione comunale unitamente al movimento di cassa e ai conti delle fondazioni e fondi amministrati dal Comune. Essa deve informarsi dell'ammontare del patrimonio comunale mediante controlli non preannunciati.

Almeno una volta all'anno deve controllare tutte le proprietà e gli immobili comunali. L'esame dell'amministrazione deve specialmente estendersi alla gestione finanziaria del Municipio, delle autorità speciali, della cancelleria comunale e dell'amministrazione forestale. Per l'esame dei conti comunali si può ricorrere, d'accordo con il Municipio, all'Ispettorato cantonale dei comuni o a un ufficio fiduciario privato. Questi esercitano la loro funzione in collaborazione con la Commissione di revisione.

Art. 52 Rapporto di revisione

La Commissione di revisione deve presentare annualmente un rapporto scritto all'Assemblea comunale sull'esame della gestione e fare proposte per l'accettazione dei conti annuali.

La Commissione di revisione può presentare un rapporto speciale al Municipio riguardo a sue constatazioni di importanza secondaria.

d) il Consiglio scolastico

Art. 53 Consiglio scolastico

La direzione e la sorveglianza dell'educazione e dell'istruzione sono di competenza del Consiglio scolastico. Esso viene nominato con le altre autorità comunali e si compone di un presidente e due membri.

Art. 54 Doveri e competenze

I doveri e le competenze del Consiglio scolastico sono contenute nel regolamento sull'organizzazione delle scuole comunali.

III. Amministrazione

1. Cancelleria

Art. 55 Cancelleria comunale

La Cancelleria comunale è l'organo amministrativo del Comune al servizio del Municipio. Essa cura tutta la contabilità del Comune ed esercita le funzioni affidatele dal Municipio. I rapporti di servizio del segretario e degli altri impiegati comunali si conformano alle disposizioni dello speciale regolamento di servizio.

2. Foreste

Art. 56 Amministrazione forestale

L'amministrazione forestale è esercitata dal Amministrazione Municipio in base a speciale regolamento e forestale secondo le disposizioni federali e cantonali in vigore.

3. Costruzioni

Art. 57 Costruzioni

Le costruzioni e le strade sono sorvegliate dal Municipio secondo le disposizioni federali e cantonali in vigore e la legge edilizia comunale.

Art. 58 Commissione edilizia

I doveri e le competenze della commissione edilizia sono contenute nella legge edilizia comunale.

4. Agricoltura

Art. 59 Alpi e pascoli

Il Municipio applica il regolamento comunale sulla pascolazione ed esercita la sorveglianza sugli alpi, sui pascoli e su tutta l'agricoltura.

IV. Patrimonio comunale

Art. 60 Consistenza del patrimonio

Il patrimonio del Comune si compone:

- a) dalle cose destinate all'uso pubblico quali le strade, le piazze, le acque ed il suolo di cui non è comprovata la proprietà privata (art. 664 CCS, art. 148 e 149 legge cantonale d'introduzione al CCS);
- b) del patrimonio amministrativo, cioè delle cose messe con la loro sostanza al servizio immediato dell'amministrazione, come edifici dell'amministrazione, edifici scolastici, opere per fornire acqua, canalizzazioni, cimitero, attrezzi per spegnimento di incendi, autoveicoli, ecc.;
- c) del patrimonio di godimento cioè di alpi, pascoli comunali, boschi, lotti comunali, diritti di vago pascolo;
- d) dei beni patrimoniali, cioè capitali, denaro in contante, crediti, immobili ed opere che vengono detenuti in proprietà dal Comune per il loro valore patrimoniale e sfruttati nelle forme del diritto privato (locazione, affitto, vendita di proventi) o attraverso concessione di speciali diritti di utilizzazione.

Art. 61 Amministrazione

Il Comune provvede ad una buona amministrazione del suo patrimonio. Esso deve curarne il mantenimento e cercare di ottenere il miglior reddito possibile. Il conto patrimoniale dev'essere collocato su basi solide mediante riserve e ammortamenti programmati.

Art. 62 Tasse di godimento

Per il godimento degli alpi, pascoli e boschi sono prelevate tasse di godimento sulla base dello speciale regolamento comunale e conformemente alla legge sui Comuni.

Art. 63 Tasse d'uso

Il Comune può prelevare dagli utenti tasse d'utilizzazione di opere, di imprese e d'impianti da esso costruiti ed esercitati; il relativo importo è fissato dalle corrispondenti ordinanze comunali. Quale emolumento per una determinata richiesta all'Amministrazione comunale o per lo svolgimento di un determinato atto d'ufficio, il Comune può riscuotere tasse di cancelleria. L'importo delle tasse va di regola stabilito in modo tale che il ricavo possa coprire almeno le spese e il tempo impiegato.

Art. 64 Tributi preferenziali

Se il Comune esegue opere o impianti, per esempio strade, impianti di acqua potabile o di fognatura e ripari che procurano a singole persone un vantaggio speciale o determinano un aumento di valore di precise proprietà, può prelevare dai beneficiari un contributo alle spese dell'opera proporzionato al vantaggio loro derivante.

Per la costruzione di impianti di acqua potabile e quelli di fognatura fanno stato i regolamenti in materia. Per le opere varie il Municipio è competente ad applicare la legge cantonale sui comprensori ogni qualvolta si riscontrano interessi privati alla loro realizzazione.

Art. 65 Imposte

Il Comune può prelevare imposte comunali conformandosi ai principi dell'equità e della giustizia. Fa stato l'apposita legge comunale sulle imposte e sussidiariamente le legislazione cantonale sulle imposte.

Art. 66 Tasse di soggiorno

Il Comune preleva una tassa di soggiorno da Tasse di destinare all'incremento turistico. Il Comune soggiorno può delegare la riscossione della tassa di soggiorno a un ente turistico.

V. Comune patriziale

Art. 67 Diritti

I diritti dei patrizi nell'ambito del Comune Diritti politico sono fissati dalla legislazione cantonale.

VI. Comune parrocchiale.

Art. 68 Comune parrocchiale

I diritti del Comune parrocchiale sono garantiti dalla costituzione cantonale. Esso amministra il proprio patrimonio in modo autonomo.

VII. Disposizioni finali

Art. 69 Revisione

Il presente statuto può sempre essere riveduto parzialmente o totalmente a maggioranza semplice.

Art. 70 Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore con l'accettazione da parte dell'Assemblea comunale. Esso va sottoposto per approvazione al Governo, il quale ne esamina la legalità. Ciò vale anche per ogni successiva modifica o aggiunta allo statuto.

Art. 71 Abrogazione di disposizioni contrarie

Il presente statuto sostituisce quello del 12 maggio 1963. Con la sua entrata in vigore sono abrogate tutte le disposizioni comunali in contraddizione con esso.

Art. 72 Revisione parziale del 30 agosto 2006

La revisione parziale (art. 26, 27 cifra 8 e 38a) entra in vigore immediatamente.

PER IL COMUNE DI VERDABBIO

Il Sindaco
Antonio Spadini

Il Segretario
Giovanni Pizzetti

  

Verdabbio, 30 agosto 2006

Approvato dal Governo secondo
decreto n. 65 del 23.1.2007

In nome del Governo

Il Presidente:

Il Cancelliere:



Dr. Martin Schmid





Dr. C. Riesen